

VIENE RIPORTATO QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”

Art. 3 Impiego certificazioni verdi COVID-19

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

*«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). -1. A far data **dal 6 agosto 2021, è consentito** in zona bianca esclusivamente **ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, **l'accesso** ai seguenti servizi e attività:*

*e) sagre e **fiere**, convegni e congressi (...);*